



**Premesso che:**

- la Giunta Comunale con delibera di G.C. n. **217 del 07/12/2023** ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi del Contratto Decentrato Integrativo – Anno 2023 – comparto dirigenti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti cui compete, in applicazione dell'articolo 40 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio relativamente allo schema di suddivisione del fondo nonché, la certificazione di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello stato n. 28/2015, ha positivamente riscontrato l'ipotesi di accordo decentrato integrativo del **personale dirigente** dell'anno 2023, come risulta dal parere favorevole espresso in merito nel verbale del 06/12/2023;

in data **12.12.2023** alle ore **12:00** nella Sala Consiglio del Palazzo di Città, i soggetti presenti per la rappresentanza della parte pubblica e della parte sindacale, sottoscrivono in via definitiva il Contratto Decentrato Integrativo delle risorse decentrate per l'area della dirigenza del Comune di Cava de' Tirreni anno 2023, di cui al testo allegato, denominato all.to "A", corredato dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria e dal parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale del 06/12/2023, prot. 70627 del 07.12.2023.

**PRESIDENTE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA**

**SEGRETARIO GENERALE-** dott. ssa Monica Siani \_\_\_\_\_

**DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE- RAPPRESENTANTI PROVINCIALI-**

O.S. CGIL – prov.le \_\_\_\_\_

O.S. CISL- prov.le \_\_\_\_\_

O.S. UIL - prov.le \_\_\_\_\_

O.S. CSA prov.le \_\_\_\_\_



Città di  
Cava de' Tirreni

# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DIRIGENTI ANNO 2023

Ipotesi sottoscritta in data 21/11/2023

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva disposta con delibera G.C. n. 217 del 07/12/2023

Sottoscrizione definitiva in data 12/12/2023

**Contratto Collettivo Integrativo del personale con qualifica dirigenziale del Comune di Cava de' Tirreni 2021-2023 – Ipotesi di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato - Annualità 2023**

In data \_\_12\_\_ / \_\_12\_\_ / \_\_2023\_\_, si sono riunite le delegazioni trattanti di parte datoriale e sindacale per la sottoscrizione dell'Accordo decentrato integrativo per il personale di qualifica dirigenziale delle Funzioni Locali – relativamente alle seguenti materie:

- Contratto Collettivo Integrativo – parte economica anno 2023

Richiamati:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali Triennio 2016-2018, sottoscritto definitivamente il 17/12/2020;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2021 di individuazione dei componenti della parte datoriale;

- la determinazione dirigenziale n. 2093 del 31/10/2023, avente ad oggetto "Costituzione fondo 2023 per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti"

- il verbale del Collegio dei Revisori dei conti prot. n. 65023 del 7.11.2023 con cui ha espresso il proprio parere favorevole alla costituzione del fondo;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 16/11/2023 avente ad oggetto "Approvazione per l'anno 2023 delle linee di indirizzo per l'avvio del negoziato con la delegazione sindacale per l'utilizzo delle risorse destinate al fondo delle retribuzioni di posizione e di risultato dell'area della dirigenza";

- il Contratto Collettivo Integrativo del personale con qualifica dirigenziale del Comune di Cava de' Tirreni 2021-2023, sottoscritto in via definitiva il 20/10/2022, in cui è, tra l'altro, prevista la definizione con cadenza annuale della parte economica;

#### LE DELEGAZIONI TRATTANTI

Sottoscrivono il presente accordo per la parte economica, anno 2023, per il personale di qualifica dirigenziale del Comune di Cava de' Tirreni:

#### **Art. 1 - Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica.**

(Artt. 31 e 45, comma 1, lett. g), del CCNL 17.12.2020)

1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al Dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'Amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a

quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6.

2. Il differenziale di cui al comma 1 è definito in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale pari al 100% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente come previsto dal comma 3.

3. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.

4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2 è posto a carico del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

6. Le Parti danno atto che le risorse a copertura del conseguente onere troveranno finanziamento, nell'ambito del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, prioritariamente nelle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle destinate al finanziamento della retribuzione di posizione non utilizzate a fine anno. In caso di incapienza delle risorse, si procederà a riproporzionare le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.

7. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al Dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa.

## **Art. 2 - Criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato**

(Art. 45, comma 1, lett. a), del CCNL 17.12.2020)

1. Le Parti, richiamati i provvedimenti dell'Amministrazione relativi all'organizzazione all'assetto organizzativo dell'Ente, convengono sulla ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2023, disponibili alla contrattazione collettiva integrativa, destinate al personale con qualifica dirigenziale del Comune indicata nella tabella che segue.

Destinazione	Importo	
	In valori assoluti	In termini percentuali
Retribuzione di posizione	316.799,90	85%
Retribuzione di risultato	55.905,85	15%
Totale	372.705,75	100%

2. La quota destinata al finanziamento della retribuzione di risultato può subire variazioni per consentire l'attuazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'articolo 1 del presente contratto.

3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione non utilizzate integralmente nel medesimo anno di riferimento sono destinate all'attuazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'articolo 1 del presente contratto. Le eventuali risorse eccedenti sono destinate ad incrementare la retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.

4. In caso di eventuale incapienza del Fondo, nelle more di un diverso accordo tra le Parti da assumere in sede di contrattazione integrativa annuale, si procederà all'immediato riproporzionamento dei valori economici delle posizioni dirigenziali e, conseguentemente, delle quote destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

### **Art. 3 - Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato**

(Art. 45, comma 1, lett. b), del CCNL 17.12.2020)

1. Ai Dirigenti sarà corrisposta una indennità di risultato fino ad un importo massimo del 25% del valore della posizione attribuito alla struttura ricoperta, previa valutazione degli obiettivi raggiunti.

2. La determinazione della misura effettiva della retribuzione di risultato da corrispondere a ciascun Dirigente avverrà in base al punteggio scaturente dall'applicazione del sistema di valutazione dei Dirigenti ai sensi degli artt. 14 e 16 del Regolamento recante "*Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance*", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 02/05/2013, come modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 153 del 11/06/2018 e n. 219 del 13/09/2018, moltiplicando il predetto punteggio per la quota punto.

3. La quota punto è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{quota punto} = \frac{\text{fondo retribuzione di risultato}}{\text{numero incarichi dirigenziali}} \times 100$$

### **Art. 4 - Incarichi *ad interim* e incarichi aggiuntivi**

(Artt. 45, comma 1, lett. c), e 58 del CCNL 17.12.2020)

1. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all'ordinamento dell'Ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore pari al 20% del valore economico della posizione dirigenziale oggetto dell'incarico.

2. La determinazione della misura effettiva della retribuzione di risultato, avverrà a seguito di valutazione annuale e sarà rapportata alla percentuale del risultato raggiunto secondo il sistema di cui all'art. 22, commi 2 e 3, del presente contratto e sarà corrisposta per incarichi aggiuntivi ricoperti per periodi superiori ad un mese. Il numero massimo di posizioni ricoperte *ad interim* non può superare il numero di uno.

## **Art. 5 - Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato**

(Art. 30 del CCNL 17.12.2020)

1. Ai Dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate in base al sistema di valutazione adottato dall'Amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.

2. Ai fini di cui al presente articolo, l'importo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato è suddiviso per il numero medio dei Dirigenti in servizio nell'anno di riferimento, ricavando così il valore medio pro-capite delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.

3. Il differenziale sulla retribuzione di risultato di cui al comma precedente è garantita al 40% dei dirigenti con arrotondamento all'unità superiore.

4. In caso di parità, si terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

a) non aver percepito la maggiorazione l'anno precedente;

b) non aver mai conseguito la maggiorazione;

c) media delle valutazioni della performance individuale conseguite nei due anni antecedenti;

d) anzianità di servizio presso l'Ente;

e) anzianità anagrafica.

5. L'effettiva erogazione della maggiorazione di cui al comma 3 avverrà a consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione della relazione della performance.

6. L'importo della maggiorazione di cui al presente articolo è riproporzionato in caso di assunzione, mobilità o collocamento in stato di quiescenza in corso d'anno.

## **Art. 6 - Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 60 del CCNL 17.12.2020 - Criteri per l'attribuzione dei compensi professionali dei Dirigenti Avvocati - Correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato**

(Art. 45, comma 1, lett. e) e h), del CCNL 17.12.2020)

1. In conformità al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai Dirigenti possono essere erogati solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

2. Le risorse relative ai suddetti compensi trovano copertura nelle rispettive fonti di finanziamento, confluiscono automaticamente nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato e sono distribuiti secondo quanto previsto dalle medesime predette disposizioni di legge e dai relativi atti attuativi dell'Ente.

3. Le risorse destinate alla corresponsione dei compensi previsti da specifiche disposizioni di legge sono le seguenti:

a) introiti derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della Legge n. 449/97 con particolare riferimento ai:

- contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
- convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali;

b) risorse per onorari professionali per i Dirigenti Avvocati dell'Ente secondo la specifica disciplina di settore;

c) risorse destinate a compensare l'attività di rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT;

d) proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada riscossi dall'Ente ai sensi dell'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5, del D. Lgs. n. 285/1992.

**Letto, confermato e sottoscritto.**